

**Penale Ord. Sez. 5 Num. 54689 Anno 2018**

**Presidente: PALLA STEFANO**

**Relatore: ZAZA CARLO**

**Data Udiienza: 21/11/2018**

### **ORDINANZA**

sul ricorso proposto da:

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI

dalla parte civile DEIDDA GIANLUCA nato a CAGLIARI il 21/06/1971

nel procedimento a carico di:

MARCIS WALTER nato a QUARTU SANT'ELENA il 27/06/1970

avverso la sentenza del 06/04/2017 della CORTE APPELLO di CAGLIARI

visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e la memoria depositata dalla parte civile ricorrente;

udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Piero Gaeta, che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;

udito il difensore della parte civile, avv. Franco Pilia, che ha concluso per l'accoglimento del proprio ricorso;

udito il difensore di Walter Marcis, avv. Giovanni Cocco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi rilevando in subordine l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione;

### **RITENUTO IN FATTO**

1. Il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Cagliari e la parte civile Gianluca Deidda ricorrono avverso la sentenza del 6 aprile 2017 con la quale la Corte di appello di Cagliari, in riforma della sentenza di condanna pronunciata dal Tribunale di Cagliari il 21 aprile 2015, assolveva Walter Marcis per insussistenza del fatto dall'imputazione del reato di falso materiale.

Al Marcis era in particolare contestata la formazione della falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia rilasciata dal Comune di San Sperate in favore della Punto Italia s.n.c., della quale il Marcis era amministratore, prodotta in relazione ad una pratica di *leasing* finanziario intercorso fra la Punto Italia quale fornitrice del lotto interessato dall'autorizzazione, la locataria ATMA s.n.c., della quale il Marcis era socio, e la Unicredit Leasing. Il fatto era ritenuto con la sentenza impugnata inidoneo a configurare il reato, in quanto avente ad oggetto una mera fotocopia di un atto pubblico inesistente, utilizzata come tale dall'imputato.

2. Il Procuratore generale territoriale ricorrente deduce violazione di legge sulla configurabilità del reato, richiamando principi giurisprudenziali per i quali tale configurabilità sarebbe ravvisabile in un caso, come quello in esame, nel quale la fotocopia era stata prodotta al fine di attestare falsamente l'esistenza di un corrispondente documento originale.

3. La parte civile ricorrente deduce, anche con memoria successivamente depositata, violazione di legge e vizio motivazionale facendo riferimento ai principi indicati nel ricorso del Procuratore generale.



## CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La questione posta con i ricorsi deve essere rimessa all'esame delle Sezioni Unite di questa Corte.

2. E' opportuno premettere che, contrariamente a quanto sostenuto dal difensore dell'imputato, il reato contestato non è allo stato prescritto. Rammentato che i ricorsi dovrebbero comunque essere esaminati a fini civili, va osservato che il termine prescrizione massimo di sette anni e sei mesi, decorrente dalla data di commissione del fatto individuata nel 25 novembre 2010, deve essere integrato con periodi di sospensione di detto termine intervenuti in primo grado dall'8 aprile all'8 luglio del 2014 in conseguenza di adesione dei difensori ad un'astensione proclamata dagli organismi di categoria, e dal 29 ottobre 2014 al 3 febbraio 2014 a seguito di rinvio del dibattimento richiesto dalla difesa, per un totale di sei mesi e cinque giorni; la scadenza di detto termine si colloca pertanto al 30 novembre 2018.

3. Il tema sul quale i ricorrenti deducono l'illegittimità della decisione assolutoria impugnata attiene al caso nel quale un reato di falso materiale sia contestato con riguardo alla formazione della fotocopia di un atto pubblico in realtà inesistente, utilizzata come tale dall'imputato.

La sentenza impugnata è sul punto conforme all'indirizzo giurisprudenziale per il quale la mera utilizzazione della fotocopia contraffatta non integra il reato di falsità materiale, in assenza di determinate condizioni. Dette condizioni sono concordemente indicate, nelle pronunce aderenti a tale orientamento, con riguardo alla presenza nella fotocopia di requisiti di forma e sostanza tali da farla apparire come il documento originale o come la copia autentica dello stesso (v. fra le ultime Sez. 5, n. 2297 del 10/11/2017, dep. 2018, D'Ambrosio, Rv. 272363; Sez. 5, n. 8870 del 9/10/2014, Feline, Rv. 263422; Sez. 5, n. 10959 del 12/12/2012, dep. 2013, Carrozzini, Rv. 255217; Sez. 5, n. 7385 del 14/12/2007, dep. 2008, Favia, Rv. 239112). In taluni arresti sembra aggiungersi, quale condizione alternativa a quelle descritte, quella dell'attitudine della fotocopia a documentare l'effettiva esistenza del documento originale. Questa attitudine viene tuttavia in concreto individuata, in parte delle decisioni menzionate, come dipendente dalla presenza nella fotocopia di attestazioni formali che la facciano figurare come estratta da un documento originale, riconducendola di fatto alla categoria delle copie autentiche (sono in tal senso le sentenze D'Ambrosio e Feline); il che assimila in realtà tali pronunce a quelle (si veda la sentenza Carrozzini) in cui la mancanza di attestazioni confermate



dell'autenticità della copia è ritenuta tale da escludere di per sé la ravvisabilità del reato. In altre occasioni (come nella sentenza Favia) si è fatto riferimento all'ipotesi in cui «la formazione della fotocopia sia idonea e sufficiente a documentare nei confronti dei terzi l'esistenza di un originale conforme»; situazione non meglio precisata, ma comunque all'evidenza intesa come caratterizzata da connotazioni ulteriori rispetto all'esibizione della fotocopia di un atto inesistente, in sé ritenuta inidonea per la configurabilità del reato anche in questa prospettiva.

Alla base di questa lettura vi è, complessivamente, la visione dell'offensività dei reati di falso come dipendente dal contenuto specificamente attestativo dell'atto, e pertanto non ravvisabile, nel caso della formazione della falsa copia di un documento inesistente, in assenza di condizioni che rendano la copia formalmente dimostrativa dell'esistenza del documento stesso.

4. I ricorrenti richiamano in senso contrario l'orientamento per il quale il reato di falso è integrato dalla formazione di un atto presentato come riproduzione fotostatica di un documento in realtà insussistente, del quale si intendano viceversa attestare l'esistenza e gli effetti probatori (v. fra le altre Sez. 5, n. 4651 del 16/10/2017, dep. 2018, Lisca, Rv. 272275; Sez. 5, n. 40415 del 17/05/2012, Della Peruta, Rv. 254632; Sez. 6, n. 6572 del 10/12/2007, dep. 2008, Capodicasa, Rv. 239453. Nella stessa linea si colloca Sez. 5, n. 33858 del 24/04/2018, Manganaro, Rv. 273629, la quale, pur riferita ad un caso nel quale la copia riportava una dicitura di conformità all'originale, è in termini generali enunciativa del principio appena indicato).

L'interpretazione sostenuta in tali pronunce si fonda (come da ultimo ribadito nella sentenza Manganaro) su due ordini di argomentazioni. Per un verso, l'esibizione di una fotocopia recante il contenuto apparente di un atto pubblico implicherebbe la falsa formazione di tale atto al fine di trarne la copia. Per altro, e comunque, ai fini della punibilità della condotta di falso non sarebbe necessario un intervento materiale su un atto pubblico, essendo invece sufficiente, perché il fatto sia lesivo della pubblica fede, che con la falsa rappresentazione offerta dalla fotocopia l'atto appaia, contrariamente al vero, esistente.

5. I due orientamenti indicati si pongono in netto contrasto su un aspetto determinante per il caso in cui la fotocopia di un atto inesistente non sia utilizzata facendola figurare come originale e come copia autentica dello stesso, ma venga semplicemente presentata come tale in luogo dell'originale, al fine di dimostrarne con tale sola produzione l'esistenza.



Con riguardo a questa ipotesi, infatti, mentre il secondo degli indirizzi illustrati, nella specie fatto proprio dai ricorrenti, ritiene sufficiente l'utilizzazione della fotocopia quale falsa rappresentazione dell'esistenza dell'atto originale, il primo di essi, seguito nella sentenza impugnata, richiede la presenza nella copia di particolari attestazioni o, quanto meno, di modalità di confezionamento del documento che rendano lo stesso specificamente dimostrativo dell'esistenza dell'atto, reputando inidonea a tal fine la mera presentazione di una copia avente l'apparenza della riproduzione fotostatica dell'originale.

Il caso oggetto dei ricorsi in discussione, nel quale la falsa fotocopia di un'autorizzazione edilizia, in realtà inesistente, era prodotta in una pratica di finanziamento senza alcuna particolare attestazione di autenticità, è riconducibile all'ipotesi di cui sopra, il che rende rilevante la soluzione del contrasto giurisprudenziale ai fini della decisione sulle impugnazioni.

6. Alle Sezioni unite deve pertanto essere rimessa la questione definita nei seguenti termini:

*«Se la formazione della falsa copia di un atto pubblico in realtà inesistente integri o meno il reato di falso materiale».*

**P. Q. M.**

Dispone rimettersi i ricorsi alle Sezioni Unite.

Così deciso il 21/11/2018

Il Consigliere estensore



Il Presidente



**Corte Suprema di Cassazione**  
**Sez. V<sup>^</sup> Penale**  
**Depositata in Cancelleria**  
**Roma, il          - 6 DIC. 2018**